

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 13 gennaio 2012, presso la sede di Confcommercio Lombardia, si sono incontrati:

Confcommercio Lombardia

Giovanna Mavellia

CGIL Lombardia

Giacinto Botti

CISL Lombardia

Gianluigi Petteni

UIL Lombardia

Claudio Negro

Le Parti, come sopra rappresentate, hanno raggiunto il seguente accordo.

Premesso che

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 53 del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;
- l'art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ha esteso a tutto il 2012 la medesima disciplina;

si conviene quanto segue

per l'anno 2012 con il presente accordo, le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se di settore merceologico diverso, ma applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni facenti parte di Confcommercio Lombardia, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di eventuali indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

I datori di lavoro informeranno la rispettiva rappresentanza sindacale e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.


Letto, confermato e sottoscritto.

Confcommercio Lombardia

CGIL Lombardia

CISL Lombardia

UIL Lombardia



Four handwritten signatures are present, each on a dotted line. The first signature is for Confcommercio, the second for CGIL, the third for CISL, and the fourth for UIL. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.